n.30964 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 45/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente rel.

Gaetano Berretta Giudice

Pia Manni Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero **30964** del registro di segreteria, nei confronti di:

Maria MICCHIA, nata a Locri (RC), il 2.9.1975, e residente a Benestare (RC), Via Rione S. Francesco n. 34 (C.F.: MCCMRA75P42D976V), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata l'udienza dell'11.3.2026;

VISTE la legge n.20/1994, la l. n.1/2026 e il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

UDITI nella pubblica udienza dell'11.3.2026 il relatore pres. Vito Tenore, la Procura in persona del Sost.Proc. dr. Francesco Foggia e

l'avv. Giulia Valmacco su delega dell'avv.Giuseppe Versace per il convenuto;

FATTO

1. Con atto di citazione del 10.10.2025, regolarmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio la sig.ra Micchia Maria, collaboratore scolastico all'epoca dei fatti, chiarendo che, a seguito della di segnalazione 17.6.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia ufficio di Varese e di successiva segnalazione 27.2.2023 della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, era emerso che la convenuta, mediante falsa dichiarazione sul titolo di studio posseduto, si era collocata utilmente in graduatoria, presentando in data 30.10.2017 domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 presso l'I.C. "Corso Cavour" di Pavia per la Provincia di Pavia [doc.5], indicando quale titolo di accesso il falso diploma conseguito presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100 [doc.5, pag. 3; doc.5-bis] e ottenendo così l'inserimento in graduatoria per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico.

A seguito dell'utile posizionamento nella graduatoria di III fascia con il punteggio massimo [doc.6] per il profilo professionale di collaboratore scolastico, Micchia Maria era stata individuata dal Dirigente scolastico dell'I. C. "Corso Cavour" di Pavia quale destinataria di tre contratti a tempo determinato nel periodo 12.09.2018 – 30.06.2021 [doc.7]. Tale ultimo contratto era risolto anticipatamente, in conseguenza del depennamento disposto in data 22 gennaio 2021,

dallo stesso Dirigente scolastico dell'I.C. "Corso Cavour" di Pavia, a seguito della segnalazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania in ordine alla falsità del titolo speso per ottenere il posizionamento in graduatoria [doc.8].

In particolare, aggiungeva la Procura, la convenuta aveva prodotto copia di un diploma di qualifica di "*operatore dei servizi per la ristorazione cucina*" asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate con il voto di 100/100, mentre dalle verifiche svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania era emerso che la convenuta rientrava nell'elenco dei qualificati trasmesso dal Passarelli all'UST di Salerno a maggio 2019 e risultava aver ottenuto la pergamena n. 109479/2012 *operatore dei servizi per la ristorazione cucina* conseguita il 27.8.2013. Il nominativo era annotato nel registro dei diplomi acquisiti dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto Scolastico Professionale (doc.4, 8 e 9 Procura), la cui veridicità era stata esclusa dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione degli esami e dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi, cui corrispondeva quello della convenuta, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno ad altro Istituto Scolastico diverso dal Passarelli.

Infatti, dai successivi controlli, svolti in particolare presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno, era emerso che la pergamena del diploma del convenuto non era veritiera: all'Istituto Passarelli erano stati infatti

assegnati dall'Ufficio Scolastico regionale diversi numeri di pergamena ma non quello predetto della convenuta, assegnato dall'USP ad altro Istituto scolastico e, precisamente, al "IIS Corbino" di Contursi.

Nei confronti della convenuta era stata inoltre intervenuto rinvio a giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania nell'ambito del p.p. 1778/2021, per i reati di truffa (doc. 1 e 13 Procura), ancora pendente.

Chiariva la Procura che, da un approfondimento istruttorio, era inoltre risultato che Micchia Maria aveva conseguito, in data 12 settembre 2020 – solo dopo lo svolgimento della gran parte del lavoro presso l'I.C. "Cavour" di Pavia" – il distinto diploma nel Settore Servizi Socio-Sanitari presso l'Istituto Professionale "Rita Levi Montalcini" di Gioia Tauro (CS) [doc.14]. Utilizzando tale diploma, confermato come vero e autentico dall'amministrazione scolastica [doc.15], Micchia Maria aveva ottenuto l'iscrizione alle graduatorie d'Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, presentando domanda presso l'ITC "Bordoni" di Pavia [doc.16]. Sulla base di tale nuovo inserimento, era stata destinataria di un contratto di supplenza breve, dal 17.03.2022 al 22.03.2022, presso il Liceo Classico "Benedetto Cairoli" di Vigevano [doc.17], di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "Piazza Vittorio Veneto" di Vigevano, per il periodo 07.11.2022 – 30.06.2023 [doc.18] e, non di meno, di un ulteriore contratto di supplenza breve presso l'I.T.C.G. "Casale" di Vigevano [doc.19].

Tutto ciò premesso, la attrice Procura, non potendosi valutare favorevolmente le deduzioni presentate in riscontro all'invito (possesso comunque di un titolo rilasciato da p.ufficiale), nè i vantaggi derivanti

dall'espletamento prospettato come corretto delle eccepite mansioni minimali svolte in assenza di idoneo titolo e in presenza di contratti nulli sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, chiedeva, prendendo atto della giurisprudenza di questa Corte in materia, la condanna della convenuta al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito unicamente del danno per le retribuzioni percepite da Micchia Maria per lo svolgimento delle mansioni proprie di collaboratore scolastico nel periodo precedente al conseguimento nel settembre 2020 del legittimo diploma presso l'Istituto Professionale di Gioia Tauro, e, dunque, unicamente quelle risultanti dai cedolini afferenti al periodo lavorativo settembre 2018 – settembre 2020, pari a complessivi **euro 28.546,64 netti** [doc.20] oltre accessori, senza riduzione di addebito stante il dolo connotante la condotta falsa e mendace *de qua.*

2. La convenuta si costituiva, difesa dall'avv. Giuseppe Versace, eccependo di aver conseguito un diploma legittimo in quanto rilasciato da pubblico ufficiale e di aver svolto comunque le mansioni di operatore scolastico, circostanza da valutare secondo pacifica giurisprudenza di questa Sezione.

3. Alla pubblica udienza dell'11.3.2026, data per letta la relazione sui fatti di causa su consenso delle parti costituite, la Procura contabile, al pari della difesa, ribadivano e sviluppavano i propri argomenti.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Statuita preliminarmente la giurisdizione di questa Corte a

fronte di danno erariale cagionato da un dipendente pubblico al momento dei fatti e non riguardando la vicenda in esame *principaliter* profili lavoristici, può passarsi al merito della citazione, ben vagliabile ex art.51, d.lgs. n.174 del 2016, in quanto fondata su istruttoria ancorata a segnalazione puntuale e dettagliata che ha originato le indagini.

2. Osserva preliminarmente il Collegio come sulla vicenda in esame non impattano le novelle introdotte nella legge n.20 del 1994 dalla legge n.1 del 2026 (operante dal 22.1.2026), in quanto la fattispecie *sub iudice* riguarda una condotta palesemente dolosa, come tale non suscettibile di veder applicati i più favorevoli precetti della l. n.1/2026 in punto di prescrizione, riduzione obbligatoria dell'addebito, presenza di assicuratore quale litisconsorte (il dolo è notoriamente non assicurabile e, comunque, il novello art.1, co.4-bis, l. n.20, con la sua doverosa partecipazione dell'assicuratore al giudizio quando il precetto, attualmente sospeso, entrerà in vigore e nei limiti che la giurisprudenza preciserà, non è applicabile in ogni caso ad giudizio afferente un operatore scolastico che, notoriamente, non assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche).

3. La fattispecie sottoposta al Collegio, non nuova nei suoi profili generali, concerne un ipotizzato danno erariale da indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento da parte del convenuto, entrato in graduatorie triennali di Circolo o di Istituto (ex art.4, l. 3 maggio 1999 n. 124, secondo le modalità disciplinate dal Miur con il DM del 13.12.2000 n. 430 e con il DM 640 del 2017), delle prestazioni del profilo professionale di collaboratore scolastico,

qualifica di ruolo ottenuta però sulla base di false dichiarazioni sul titolo di studio necessario, ovvero sul possesso del diploma di "*operatore dei servizi per la ristorazione cucina*" asseritamente conseguito nella sezione straordinaria di agosto 2013 nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (protagonista di numerose altre identiche vicende vagliate da questa Sezione) con il voto di 100/100, in realtà mai conseguito come acclarato in modo inequivoco sulla scorta della probante documentazione attorea, mutuata da accertamenti penali inequivoci, qui recepita e condivisa.

La contesta assenza di titolo e le somme stipendiali introitate, sulla scorta della produzione documentale della Procura, possono dunque considerarsi circostanze pacifiche, senza dover attendere esiti penali, notoriamente non configuranti pregiudiziale per questa Corte.

Su tale ricorrente questione, la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ribadire che, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, secondo tale indirizzo giuscontabile, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, essendo non espressiva della capacità derivante dalla

preparazione professionale conseguita con regolare percorso di studi, non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex* art.1, co. l-*bis*, n.20/1994 e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., *ex pluribus*, C.conti, sez.Lombardia 7.5.2024 n.76; id. n. 263/2022 e n. 138/2023, nonché id., sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

4. Orbene, ad avviso del Collegio, tale approdo giuscontabile, come già affermato da questa Sezione con le sentenze 4 febbraio 2026 n.31, 1 dicembre 2025, n.187, 27 ottobre 2025 n.157, 19 settembre 2025 n.138, 24 febbraio 2025 n.32, 27 maggio 2024 n.97, 5 agosto 2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187, va in via generale rimeditato in talune ipotesi alla luce:

a) dell'ampia formulazione dell'art.1, co. l-*bis*, n.20/1994 che, quale norma speciale e come tale prevalente rispetto all'art.2126 c.c., con dizione chiara, ampia e soprattutto onnicomprensiva (senza eccezione alcuna), fa riferimento allo scomputo quantificatorio dei vantaggi "*comunque conseguiti*" dalla P.A. o dalla "*comunità amministrata*" (ancor più evidenti e percepibili se si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche come nella specie; da valutare invece in concreto, ed anche parzialmente, in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e requisiti di elevata complessità); né parte attrice, né la PA datrice di

lavoro hanno inoltre dato prova, come loro onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione, davvero basica e minimale, innegabilmente ed oggettivamente resa dal convenuto;

b) dell'art.2126 c.c., che prevede che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non preclude la produzione degli effetti (ivi compresi i riflessi retributivi) per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione "*salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa*". La giurisprudenza ritiene che tale nullità non ricorra in ogni caso di contrarietà con norme imperative di legge, ma solo nei casi in cui il contratto sia contrario ai principi generali di ordine pubblico strettamente intesi e cioè a quelli etici fondamentali dell'ordinamento giuridico (Cass., n.15880/2002; id., 2434/1981). Ma in quest'ultima evenienza, ritenuta sussistente dalla Corte dei conti in caso di rapporto di lavoro fondato sulla produzione di documenti falsi, la Cassazione ha inoltre ritenuto che una illiceità della causa si configura solo quando "*lo scopo perseguito* dalle parti *con il contratto tipico sia in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume*" (ma la PA non persegue certo tale scopo nel filone in esame): Cass., sez.un., 11.1.1973 n.68 e id., 4.6.1999 n.5561, 3 maggio 1986, n. 2991, oltre a Cass., sez.lav., 27.11.1987 n.8830, qualificano illecita la causa se la volontà "*di ambo le parti*" sia tesa a costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico o se l'attività lavorativa risulti "*intrinsecamente e oggettivamente illecita, avente perciò normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale*" (ma l'attività lavorativa resa dal convenuto non è intrinsecamente ed oggettivamente illecita, essendo la "causa", astratta

e concreta, conforme ai canoni codicistici del contratto di lavoro subordinato, ma è semmai illecita l'attività dichiarativa prodromica-selettiva "a monte" della prestazione lavorativa resa); inoltre Cass., 9.4.2018 n.8690 esclude la retribuibilità solo in caso di violazioni di "*norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico*" (quali prestazioni sanitarie svolte da chi non abbia titolo) ed ha inoltre ritenuto che l'illiceità dell'oggetto sussiste "*ogni qualvolta la prestazione dedotta in contratto sia illecita*" (ma la prestazione resa dal convenuto non è di per sé illecita); del resto, la stessa Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come la disciplina dell'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da assicurata alla "*causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta*", giustifica "*sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo*", ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese; in estrema sintesi, la causa astratta e concreta del contratto di lavoro perfezionatosi tra la PA ed il convenuto e la sua esecuzione non è qualificabile illecita

(circostanza ostativa al pagamento ex art.2126 c.c.) non essendo stato il negozio preordinato *da ambo le parti* a finalità vietate dall'ordinamento (si pensi al caso di un fittizio rapporto di lavoro voluto da ambo le parti per fruire di finanziamenti pubblici legati ad nuove assunzioni o per creare vantaggiose posizioni previdenziali al lavoratore simulando un rapporto subordinato, o per riciclare denaro con retribuzioni gonfiate; oppure si pensi, in altri campi, al caso del contratto di meretricio, cui le parti consensualmente addivengono, ma nullo per contrasto con l'ordine pubblico: Cass. n.4927/2022);

c) degli orientamenti possibilisti della magistratura ordinaria e amministrativa sul medesimo tema (Cass., sez.lav., 31.7.2019 n.20722; id., n.6046/2018; Cons.St., sez.V, 14.10.2014 n.5117; id., sez.III, 2.5.2014 n.2285; id., sez.V, n.1374/2009). E anche in tempi recenti, la Cassazione ha rimarcato (Cass., sez. lav., 26.6.2023 n.1863) come gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire *in toto* il pagamento, se la prestazione sia resa *non insciente* o *prohibente domino* o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero dovuto consentire le prestazioni effettuando rapidi controlli sui titoli del convenuto, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso (art.35 e 36 cost.), sia alla fine declinato in pregiudizio del

prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali.

Ha inoltre soggiunto Cass., sez.II pen., sez. II, 25.2.2021 n. 12791 che quando sia commesso il reato di truffa finalizzata all'assunzione di un pubblico impiego, che si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, al lavoratore spetta comunque la retribuzione per l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta, giusta la disciplina dettata dagli artt. 2126 e 2129 c.c., salvo che ricorra un'ipotesi di contrarietà della causa del contratto a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume *ex* art. 1343 c.c. (ma, si ripete, la prestazione resa dal convenuto non è di per sé causalmente illecita), un utilizzo dello strumento contrattuale per frodare la legge *ex* art. 1344 c.c. , ovvero un motivo illecito, comune alle parti o determinante, *ex* art. 1345 c.c. (ipotesi, queste ultime due, qui non ipotizzabili). In tal senso anche Cass., sez. II , 3/6/2009 , n. 26270, secondo cui in tema di truffa in assunzione ad un pubblico impiego (ottenuta, nella fattispecie, mediante esibizione di falso diploma di infermiere), il requisito dell'ingiusto profitto, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, non può essere ravvisato nella percezione dei ratei di retribuzione, i quali sono dovuti al dipendente in forza del disposto di cui agli art. 2126 e 2129 c.c.: ne consegue che il reato, di natura istantanea, si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio.

4. Sul piano sistemico, giova inoltre ricordare che da epoca ormai risalente, la giurisprudenza della Cassazione e la dottrina hanno

abbandonato la concezione rigidamente oggettiva della causa del contratto, con l'ammissione che anche un contratto tipico - quale indubbiamente è quello di lavoro subordinato - possa avere causa illecita perché "*la funzione del negozio non deve rimanere nel limbo dell'astrattezza, ma deve essere presente nel contratto tipico, il quale cioè deve avere una funzione concreta*". Ma ha distinto, "proprio in considerazione della disciplina differenziata dell'art. 2126 c.c.", all'interno dell'ampia categoria del contratto illegale, quella del *contratto illecito*, essendo tale il contratto con oggetto illecito, ovvero se illecita sia (art. 1343 c.c.) o si reputi (art. 1344 c.c.) la causa ovvero il motivo determinante (art. 1345 c.c.), giungendo alla conclusione che nel lavoro prestato in violazione di norme proibitive dell'assunzione non si ha oggetto illecito (in quanto la prestazione non è intrinsecamente illecita), nè illiceità della causa, mancando il contrasto "*con i principi etici fondamentali dell'ordinamento*", e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità (Cass., sez. un., 11.1.1973, n. 63; id., sez.lav., 12.11.2002 n.15880); con l'ulteriore precisazione che l'illiceità richiede il contrasto con i principi di ordine pubblico o con norme imperative che di per sè appartengono all'ordine pubblico, nella prospettiva di una lettura dell'art. 1418 c.c. che ne riferisce il primo comma alla fattispecie (autonoma) del contratto meramente illegale per generico contrasto con norme imperative, e il secondo comma al contratto propriamente illecito (Cass., sez. un., 8.5.1976, n. 1609). Nei successivi sviluppi della giurisprudenza, l'orientamento si è consolidato e, soprattutto, ne è stato sottolineato il fondamento costituzionale, atteso che soltanto il concetto di illiceità

della causa (o dell'oggetto) così circoscritto, consente di interpretare la norma in senso conforme ai principi di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (art. 36). Ed infatti, la Corte costituzionale ha dato autorevole avallo a tale interpretazione, osservando che l'art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità "in senso forte", cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento (cfr. C. cost. 19.6.1990, n. 296; 27.5.1992, n. 236; ord. 100-2002). Nella specie, non appare dunque configurabile nei rapporti tra il convenuto e la PA un contratto connotato da illiceità della causa (ostativa al pagamento delle mansioni svolte), mancando il contrasto "*con i principi etici fondamentali dell'ordinamento*", e si versa, invece, nel campo della mera, ristretta illegalità.

5. In conclusione, sia l'ampia dizione dell'art.1, co. l-*bis*, n.20/1994, *lex specialis* rispetto all'art.2126 c.c., sia la applicabilità di questa stessa norma che impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito "in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento, portano, sulla scorta della miglior giurisprudenza civile, ad un superamento del tralaticio indirizzo giuscontabile ostativo in materia, quanto meno a fronte di prestazione routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione.

6. In coerente sviluppo e affinamento degli enunciati delle suddette

sentenze n.31/2026, n.187/2025, n.157/2025, n.138/2025, n.32/2025, 97/2024, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 della Sezione (seguite anche da favorevoli adesioni dottrinali e confortate da altra giurisprudenza nazionale: cfr. C.conti Sez. giur. Piemonte, 14 ottobre 2024, n. 112; Sez. giur. Piemonte, 14 novembre 2024, n. 122; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 27 novembre 2024, n. 40; Sez. giur. Piemonte, 20 dicembre 2024, n. 320 e su fattispecie distinta ma che pone il medesimo tema Corte conti, Sez. giur. Puglia, 2 settembre 2024, n. 169), vanno dunque distinte tre ipotesi: *a)* la prima afferente prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti (es. prestazioni rese da medico privo di laurea), per la quale è ben giustificabile il tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una *utilitas* fruita dalla PA, con conseguente pieno obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate; *b)* la seconda, già vagliata da questa Sezione nella sentenze 27.10.2025 n.157 e 27 maggio 2024 n.97, relativa a prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, anche se con votazione inferiore a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100). Tale evenienza, in cui l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria dal convenuto con la falsa attestazione con voto superiore al reale, non vede assolutamente lesa la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di

diploma più elevato. Tale evenienza porta al rigetto della pretesa attorea, e non ad una mera riduzione come pur argutamente prospettato dalla attrice Procura, stante la piena fruizione da parte della PA e della comunità amministrata della prestazione quale "*vantaggio comunque conseguito*"; *c)* la terza ipotesi, già vagliata dalla Sezione con sentenze 31/2026, 1.12.2025 n.187, 19.9.2025 n.138, 24.2.2025 n.32, 5.8.2024 n.144, 29.10.2024 n.175 e 4 dicembre 2024 n. 187 e qui configurata, attiene allo svolgimento di prestazioni routinarie e basiche che non richiedono titoli di elevata specializzazione (es. quelle meramente operative di un bidello) che sono svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale ipotesi, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per aver leso il diritto di altro aspirante all'incarico), a fronte di prestazioni materiali e meramente operative comunque rese, la PA (e la comunità amministrata: studenti, insegnanti, genitori, scuola) ha innegabilmente fruito di un vantaggio *ex* art.1, co.1-*bis*, l. n.20 del 1994, pari almeno, e in via meramente prudenziale, del 50% della prestazione resa.

Ne consegue che la presente decisione si fonda sull'opzione per l'ipotesi *c)* del predetto schema ricostruttivo.

Né rileva, come ben colto dalla Procura (per escludere il rigetto della domanda, riconducendo all'ipotesi *sub b* del predetto schema generale), il conseguimento da parte della Micchia, a settembre 2020 – solo dopo lo svolgimento della gran parte del lavoro presso l'I.C. "Cavour" di Pavia" – del distinto e reale diploma nel Settore Servizi

Socio-Sanitari presso l'Istituto Professionale "Rita Levi Montalcini" di Gioia Tauro (CS) [doc.14] con cui aveva ottenuto l'iscrizione alle graduatorie d'Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, sottoscrivendo un contratto di supplenza breve, dal 17.03.2022 al 22.03.2022, presso il Liceo Classico "Benedetto Cairoli" di Vigevano [doc.17], di un contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "Piazza Vittorio Veneto" di Vigevano, per il periodo 07.11.2022 – 30.06.2023 [doc.18] e, non di meno, di un ulteriore contratto di supplenza breve presso l'I.T.C.G. "Casale" di Vigevano [doc.19].

La Procura ha infatti in questa sede contestato alla convenuta la sola percezione indebita di retribuzioni quale operatore scolastico nel periodo antecedente a settembre 2020, data di conseguimento del novello e legittimo diploma nel Settore Servizi Socio-Sanitari presso l'Istituto Professionale "Rita Levi Montalcini" di Gioia Tauro (CS).

Con riferimento dunque a tale pregresso periodo, osserva la Sezione in sintonia con pregressi identici casi, il carattere e la natura minimali delle mansioni effettivamente svolte come collaboratore amministrativo, nell'ambito di quelle previste dal CCNL di Comparto (che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali) portano comunque il Collegio a valutare parzialmente non inutili le mansioni che la convenuta risulta aver svolto nelle istituzioni scolastiche ove ha lavorato. Tali mansioni risultano oggettivamente espletate e da nessuno contestate. Né parte attrice (o la P.A. datrice nelle sedi proprie) ha del resto contestato, né dato prova, come suo onere, che la convenuta fosse stato assunta ed

adibita a mansioni diverse, ovvero il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione materiale, comunque di fatto resa e meramente esecutiva (pulizia locali, accompagnamento alunni, apertura e chiusura scuola).

E' in conclusione evidente un evidente parziale vantaggio per la P.A. corrispondente, in via equitativa, alla metà erogazione stipendiale riconosciuta per quella qualifica, con conseguente parziale accoglimento della domanda.

In altre parole, ferma restando la già segnalata valenza penale, disciplinare e civile (per evidenti danni arrecati ai soggetti scavalcati e pretermessi dalle supplenze e dagli incarichi sulla base di titolo falso del convenuto) della condotta mendace della convenuta, sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver reso di fatto le prestazioni di bidella presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come parziale "vantaggio" reso alla PA ed alla comunità amministrata *ex* art.1, co. l-*bis*, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti *ex* art.2126 c.c. e non totalmente forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore della convenuta.

Del resto, anche in qualche risalente precedente di questa Corte (C.conti, sez.giur.Basilicata, 2.2.2005 n.14), si è correttamente affermato che va ravvisato danno ingiusto risarcibile a titolo di dolo nel comportamento del dipendente di una Asl che abbia conseguito l'impiego producendo falsi documenti, commisurato sia agli stipendi non dovuti che ai compensi per incarichi e missioni, potendosi invocare

la "*compensatio lucri cum damno*" nei soli limiti delle retribuzioni riferibili allo svolgimento di mansioni lavorative generiche e suscettibili di essere svolte a prescindere dal possesso del titolo di studio falsamente presentato.

7. La convenuta va quindi condannata al pagamento a favore del MIM del 50% della somma reclamata dalla Procura (**euro 28.546,64 netti**), pari a **euro 14.273,32**, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Le spese di giudizio sono a carico della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, CONDANNA **Maria MICCHIA**, nata a Locri (RC), il 2.9.1975, e residente a Benestare (RC), Via Rione S. Francesco n. 34 (C.F.: MCCMRA75P42D976V), al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma di **euro 14.273,32**, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Liquida le spese di giudizio in euro 74,47 (settantaquattro/47) e le pone a carico della convenuta.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.3.2026.

IL PRESIDENTE Rel. Est.

(Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/03/2026

Il Direttore di Segreteria

S. Carvelli